

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 120

Aree attrezzate nei territori montani(programma 3.2.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.